

ITALIA LAVORO

Num. Prot. 0002636/2012

Data Prot. 29/02/2012



0002636/2012

Spett.le
Calabresi s.r.l.
Via Viggiano 181
00178 Roma

CIG: 3364799FF5

Incarico per la l'affidamento del servizio di trasporto giornaliero per i dipendenti di Italia Lavoro s.p.a. della sede di Roma

Tra

Italia Lavoro S.p.A. (di seguito anche "la Società") con sede legale in via Guidubaldo del Monte 60- 00197

E

Calabresi s.r.l. (di seguito denominata anche "vettore") con sede legale in via Viggiano 181- 00178 Roma

PREMESSO CHE

- Italia Lavoro S.p.A., fornisce un servizio di trasporto al proprio personale e, pertanto, necessita di un servizio navetta giornaliero;
- conseguentemente, per la fornitura in oggetto ed in coerenza con quanto previsto dalle procedure aziendali attraverso una procedura trasparente e comparativa ha individuato la Calabresi s.r.l. quale fornitrice del servizio in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe convengono quanto segue.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e l'allegata richiesta di preventivo ed il preventivo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del servizio e frequenza delle prestazioni

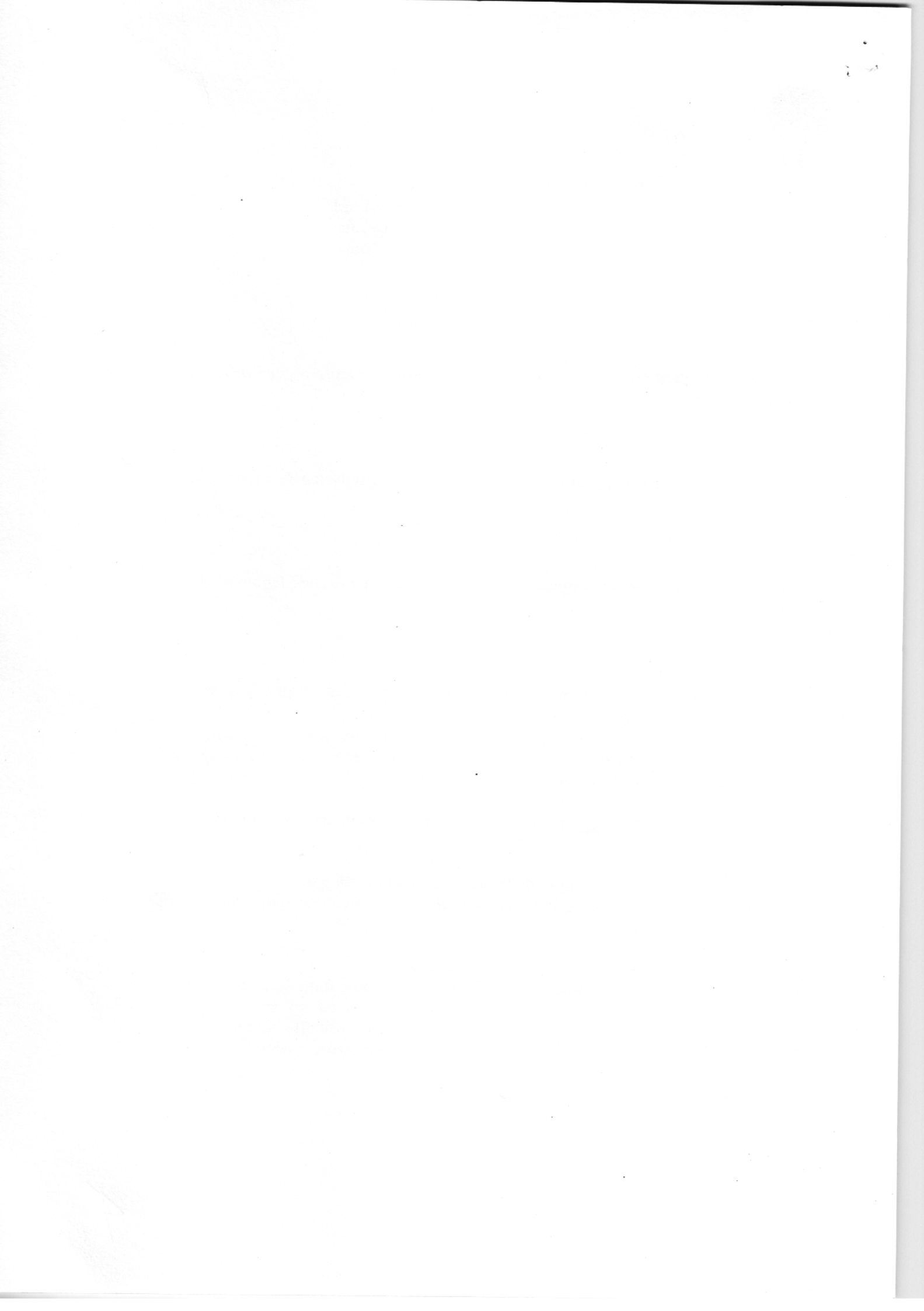
La Società, affida il compito di procedere alla realizzazione del servizio trasporto giornaliero, secondo termini e modalità indicati nel capitolato tecnico e nell'offerta della Calabresi s.r.l. del 10/10/2011 da quest'ultima proposta e, laddove non diversamente specificato nel presente

Italia Lavoro SpA

00197 Roma • Via Guidubaldo Del Monte, 60
Telefono 06.80244.1 - Fax 06.8082085
www.italialavoro.it

Azionista Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542
Certificata UNI EN ISO 9001:2000 (n. 595 - Uniter)

4



incarico secondo le indicazioni che vi saranno impartite dal Responsabile del contratto Anna Giannone.

Articolo 3

Orario di svolgimento del servizio

3.1 Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità per un totale di 26 posti/passeggero:
ore 8.05 dalla Stazione Termini a Via G. del Monte (dal lunedì al venerdì)
ore 9.05 dalla Stazione Termini a Via G. del Monte (dal lunedì al venerdì)
ore 16.35 da Via G. del Monte alla Stazione Termini (dal lunedì al giovedì)
ore 17.35 da Via G. del Monte alla Stazione Termini (dal lunedì al giovedì)
ore 13.35 da Via G. del Monte alla Stazione Termini (il venerdì)
ore 14.35 da Via G. del Monte alla Stazione Termini (il venerdì)

3.2 Qualsiasi modifica degli orari o del tipo di servizio da svolgere, dovrà essere comunicata per iscritto dal responsabile di contratto di Italia Lavoro al responsabile di contratto del vettore. A tale comunicazione il vettore dovrà dare tempestivo riscontro.

Articolo 4

Durata ed accettazione del contratto

4.1 Il presente incarico deve intendersi valido per 24 mesi decorrenti 29/02/2012, restando espressamente esclusa una proroga automatica del medesimo.

4.2 Il vettore s'impegna ad esaminare il DUVRI allegato ed ad inviare eventuali osservazioni prima della sottoscrizione del contratto. Il servizio comincerà solo dopo la firma del DUVRI.

Articolo 5

Corrispettivo dell'appalto

5.1 Per l'attività svolta sarà riconosciuto al vettore un compenso complessivo di Euro 98.978,00 (novantottomolanovecentosettantotto/00), oltre IVA, pari ad euro 204,50 giornalieri, oltre IVA. L'importo massimo innanzi concordato deve intendersi comprensivo di tutto quanto spettante. Pertanto, il vettore non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico che supera ed innova qualsiasi pattuizione eventualmente già intervenuta al riguardo.

5.2 La richiesta di pagamento sarà avanzata con cadenza mensile in base alle giornate di trasporto effettuate.

5.3 Il pagamento sarà effettuato a 30 gg. data fattura fine mese mediante bonifico su c/c da voi indicato e, comunque dopo aver acquisito da parte degli uffici di competenza il Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le parti, in deroga a quanto previsto dal D. lgs 231/2002, fissano sin d'ora l'interesse di mora nella misura del 2,5% delle somme richieste.

Articolo 6

Personale da impiegare nello svolgimento del servizio

6.1 Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da Personale, dotato di cartellino di riconoscimento, idoneo ad eseguire le prestazioni richieste, nonché di provata capacità, onestà e moralità, per il quale l'Appaltatore sarà tenuto ad applicare le condizioni normative e retributive





incasso secondo le indicazioni che vi saranno impartite dal Responsabile del Contatto Avanti.
Gianone

Articolo 3

Orario di svolgimento del servizio

3.1 Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità per un totale di 20 posti passeggeri:
ore 8.05 dalla stazione Terni a Via G. del Monte (dal lunedì al venerdì)
ore 9.05 dalla stazione Terni a Via G. del Monte (dal lunedì al venerdì)
ore 10.35 da Via G. del Monte alla stazione Terni (dal lunedì al giovedì)
ore 17.35 da Via G. del Monte alla stazione Terni (dal lunedì al giovedì)
ore 17.35 da Via G. del Monte alla stazione Terni (il venerdì)
ore 18.35 da Via G. del Monte alla stazione Terni (il venerdì)
3.2 Qualsiasi modifica degli orari o del tipo di servizio da svolgere dovrà essere comunicata per iscritto dal responsabile di contratto di fatto lavoro al responsabile di contratto di fatto lavoro. La comunicazione il giorno dovrà dare tempestivo riscontro.

Articolo 4

Durata ed accettazione del contratto

4.1 Il presente incasso deve intendersi valido per 24 mesi decorrenti 29/03/2012, resterà da esprimere scadeva con la scadenza automatica del medesimo.
4.2 Il presente rapporto ad esigibilità il DUVI allegato ed ad inviare l'istanza di accettazione prima della sottoscrizione del contratto. Il servizio comincerà solo dopo la firma del DUVI.

Articolo 5

Corrispettivi /tali appalto

5.1 Per l'attività svolta sarà riconosciuto al vettore un compenso complessivo di Euro 98.012,00 (novantotto mila e ottocentotto/00), oltre IVA pari ad Euro 204,50 (centoquattro Euro e 50/100). Il presente rapporto deve intendersi concesso al vettore a fronte del pagamento del servizio. Il presente rapporto non potrà essere nullamente a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua conclusione.
5.2 Il compenso che terranno a regola di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incasso che sarà rinnovato qualsiasi pagamento eventuale che sarà fatto al vettore.
5.3 La richiesta di pagamento sarà avanzata con cadenza mensile in base alle gestioni di trasporto effettuate.
5.4 Il pagamento sarà effettuato a 30 gg. data fattura fine mese precedente bonifico su c/c di Euro 98.012,00 e compenso dopo aver ricevuto da parte degli uffici di competenza il documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le parti in deroga a quanto previsto dal DUVI 231/2002 fissano ad 0,04 l'interesse di mora nella misura del 2,5% delle somme richieste.

Articolo 6

Personale da impiegare nelle svolgimenti del servizio

6.1 Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da Personale dotato di qualifica di riconoscimento idoneo ad eseguire le prestazioni in incasso, nonché di buona condotta, onestà e moralità. Per il quale l'appaltatore sarà tenuto ad applicare le condizioni normative e tributarie.

1

conformi a quelle stabilite nelle vigenti disposizioni legislative e nei contratti e accordi collettivi di lavoro della categoria cui appartengono i Dipendenti.

6.2 Il nominativo/I nominativi della persona/ delle persone preposta/e allo svolgimento del servizio dovrà/dovranno essere comunicato/comunicati al responsabile di Contratto di Italia Lavoro s.p.a.. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata.

Articolo 7

Autovetture attrezzature e prodotti

7.1 Il vettore nello svolgimento del servizio, dovrà utilizzare materiali, impiegare attrezzature e vetture di propria libera disponibilità e rispondenti alla normativa vigente per il trasporto.

7.2 Le autovetture impiegate, dovranno essere efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre, dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare i viaggiatori ed i terzi da eventuali infortuni.

7.3 il vettore sarà responsabile della manutenzione delle autovetture e della loro circolazione. Italia Lavoro s.p.a. non sarà responsabile in caso di eventuali danni o infortuni causati a terzi dalla Calabresi s.r.l..

Articolo 8

Responsabilità ed obblighi

8.1 Il vettore sarà responsabile verso Italia Lavoro S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché dell'operato dei propri Dipendenti.

8.2 Il vettore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, relative in particolar modo, alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

8.3 Il vettore sarà obbligato a rispettare, per il proprio Personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, a tal fine, in caso di esito negativo del DURC Italia lavoro S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

8.4 Il vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche.

8.5 Il vettore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 9

Controlli e penali

9.1 Italia Lavoro S.p.A. avrà la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che riterrà più opportune per ottenerne la regolare esecuzione.

9.2 Qualora per qualsiasi motivo, imputabile al vettore, il servizio non sia svolto anche per un solo giorno, ovvero sia espletato in ritardo, o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato tecnico, Italia Lavoro S.p.A. applicherà, sui corrispettivi di spettanza dell'Appaltatore, una penale pari al 10% dell'importo dovuto per il mese in corso.

9.3 La penalità a carico del vettore sarà prelevata dal corrispettivo mensile dovuto da Italia lavoro. L'applicazione della penale non preclude, in alcun modo, il diritto di Italia Lavoro S.p.A. ad agire per il ristoro del maggior danno subito.



9.4 Resta inteso che in caso di inadempienze gravi e o ripetute per più di tre giornate, anche non consecutive Italia lavoro s.p.a. avrà, comunque, la facoltà di risolvere il contratto e di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento del ulteriore danno subito.

9.5 La Società farà pervenire al vettore, per iscritto, tramite raccomandata a mano o A.R., le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati o alle lamentele dei viaggiatori; comunicherà altresì le eventuali prescrizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi che la Società indicherà. Il vettore è inoltre tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni della Committente entro 48 ore dalla ricezione della contestazione. Saranno comunque applicabili le norme relative alle penali nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 10

Cessione del contratto e subappalto

E' fatto esplicito divieto al vettore di subappaltare in tutto o in parte le attività di cui al presente incarico. La Società non assume alcuna responsabilità ovvero obbligazione nei confronti di terzi, aventi rapporti con la Calabresi s.r.l. che non siano stati esplicitamente indicati e/o approvati da Italia Lavoro.

Articolo 11

Risoluzione

11.1 Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Italia Lavoro S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 c.c, il presente contratto:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 del presente contratto;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri / Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.

11.2 La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Italia Lavoro, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R), direttamente al responsabile di contratto. In caso di risoluzione il vettore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Italia lavoro S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 12

Obbligo di riservatezza

Il vettore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste per Italia Lavoro carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.





9.4 Resta inteso che in caso di inadempienza grave e ripetuta per parte di un contratto, anche non conseguente dalla lavoro s.p.a. senza contenzioso, la facoltà di risolvere il contratto e di estinguere dall'appalto il trattamento del lavoro danno subito.

9.5 La Società deve porre in essere, per iscritto, tramite raccomandata a mano o a/r, le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati o alle lamentele dei lavoratori; comunicarle altresì le eventuali precisazioni, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere nei termini che la Società indicherà. Il vettore è inoltre tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni della Compagnia entro 48 ore dalla ricezione della contestazione. Saranno comunque applicabili le norme relative alle penalità nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 10

Cessione del contratto e subappalto

E' fatto esplicito divieto al vettore di subappaltare in tutto o in parte le attività di cui si avvale in esecuzione. La Società non assume alcuna responsabilità ovvero obbligazione nei confronti di terzi aventi rapporti con la Calabrese s.r.l. che non siano stati esplicitamente indicati e approvati da Italia Lavoro.

Articolo 11

Risoluzione

11.1 Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Italia Lavoro S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., il presente contratto:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 del presente contratto;
- sopravvenienza a carico dell'appaltatore, dei suoi legati rappresentando, amministrando e disponendo, di provvedimenti o di procedimenti di cui alla vigente normativa in materia di lavoro alla dipendenza medesima;
- inadempimento degli obblighi verso i lavoratori, nei confronti dei quali interviene in obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- troppa di appalti, contestazioni, nella stessa regione presso Regione A/Alto Adige, o in qualsiasi altro caso di inadempimento dell'attività oggetto del presente accordo;
- l'1.2.2. l'appaltatore si verifichino di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Italia Lavoro, di essere inadempiente, con comunicazione scritta, (especificando i motivi) e, se necessario, procedendo alla risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a restituire, entro il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Italia Lavoro S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per i lavori svolti.

Articolo 12

Obbligo di riservatezza

Il vettore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di tutti le informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prendere atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste per Italia Lavoro carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

[Handwritten signature]

Articolo 13 **Autorizzazioni**

Il vettore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta etc, iscrizioni presso registri/albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti. Il vettore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 14 **Trattamento dei dati personali**

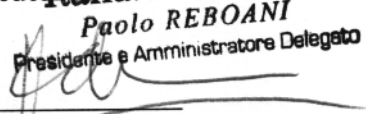
Il vettore autorizza, ai sensi della vigente normativa, Italia Lavoro ad utilizzare i Suoi dati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico e il pagamento dei bonifici bancari. Resta inteso che la società si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che Vi riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.

Articolo 15 **Foro Competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente atto, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16 **Codice Etico**

Con la firma del presente contratto il vettore si impegna a prendere visione del Codice Etico adottato da Italia Lavoro S.p.A., il cui testo è presente sul sito www.italialavoro.it alla voce Codice Etico, ed ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Italia Lavoro S.p.A.
Paolo REBOANI
Presidente e Amministratore Delegato

La Società

il vettore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il vettore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente contratto.

il vettore

Se d'accordo con quanto sopra vi preghiamo di ritrascrivere la presente su Vostra carta intestata e di restituircela sottoscritta per accettazione

Articolo 13

Autorizzazioni

Il vettore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni passivo, registro, e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti. Il vettore data immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P. A. o dell'Ente passivo, anche per cause del caso, non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altra inaspettabile di qualsiasi natura. L'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio, in caso, la Società e la Società di cui è il presente Contratto, in tutto o in parte, in ragione all'evento che si è verificato, restano liberi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 14

Traffimento dei dati personali

Il vettore autorizza, ai sensi della vigente normativa, l'uso, l'uso, ad utilizzare i dati, uno esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico e il pagamento dei bolli di bolli. Resta inteso che la Società si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che vi riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.

Articolo 15

Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente atto, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16

Codice Etico

Con la firma del presente contratto il vettore si impegna a prendere visione del Codice Etico adottato dalla Italia Lavoro S.p.A. Il cui testo è presente sul sito www.italianoro.it alla voce Codice Etico, ed ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obblighi previsti dal Codice Etico.

ITALIAVOTO S.p.A.

Paolo REBOANI

Presidente e Amministratore Delegato

Il vettore

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il vettore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Il vettore

Se d'accordo con quanto sopra vi preghiamo di sottoscrivere la presente su Vostro carta intestata e di restituirla entro la data per accettazione.

ALLEGATO al contratto n. prot. _____
ex
Legge 13/08/2010 n. 136 (Articolo 3 commi 8 - 9)

Premesso che:

a) la Legge 13/08/2010 n. 136 all'articolo 3 ha previsto l'obbligo, a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti, di:

- utilizzare *conti correnti bancari o postali dedicati* e di effettuare i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (al comma 1);
- seguire particolari modalità per specifici pagamenti ivi regolati (ai commi 2 - 3);
- per ciascuna transazione riportare nel bonifico bancario il "CUP" (codice unico di progetto) (al comma 5) e/o il CIG (codice identificativo gara);
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei *conti correnti dedicati* nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi (al comma 7);
- indicare nei contratti di appalto, subappalto e subfornitura l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ai commi 8 e 9);

b) intendendo osservare ed ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto in essere sopra citato, è necessario integrare detto contratto con le condizioni qui di seguito indicate.

Le parti

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Le parti osserveranno la normativa che impone all'appaltatore, al subappaltatore e al subcontraente di contratti pubblici di effettuare i pagamenti dovuti in relazione al contratto pubblico e relativi subappalti e subforniture sul "*conto bancario o postale dedicato*"; per l'effetto l'Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:
IBAN _____; dichiara che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso
sono
seguenti _____.
3. Le parti osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 5 della Legge 13/08/2010 n. 136. I flussi finanziari dell'appaltatore, del subappaltatore (se previsto il subappalto) nonché del subcontraente ((se previsto) riconducibili a contratti pubblici, pertanto, saranno effettuati riportando nel bonifico il relativo CUP (codice unico di progetto). Sarà cura dell'appaltatore compiere gli atti previsti dalla normativa per conoscere tempestivamente il CUP ed il CIG relativi all'appalto pubblico riconducibile o connesso al presente contratto e comunicarlo immediatamente al subappaltatore/subcontraente.
La Stazione appaltante dichiara che il CUP per il contratto in oggetto è: NON NECESSARIO e che il CIG è 3364799FF5.
In Caso di subappalto o subfornitura per contratti pubblici sarà a carico dell'appaltatore comunicare il codice CUP ed il relativo CIG al subappaltatore o subcontraente.
4. Le parti osserveranno la disposizione prescrivente che l'appaltatore, nel caso di sottoscrizione di contratti di subappalto o subfornitura, inserisca in tali contratti a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ogni parte assume gli obblighi di



ALLEGATO al contratto n. 130

Legge 13/08/2010 n. 130 (articolo 3 comma 2 - 9)

Premesso che:
a) la legge 13/08/2010 n. 130 all'articolo 3 ha previsto l'obbligo a carico degli appaltatori subappaltatori e subcontrattanti di:
- utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati e di effettuare i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici tramite lo strumento del conto bancario o postale (al comma 1);
- seguire particolari modalità per specifici pagamenti ivi regolati (al comma 2 - 3);
- per ciascuna transazione riportare nel bonifico bancario il "CUP" (codice unico di progetto) (al comma 5) e il CIG (codice identificativo gara);
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le dichiarazioni e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi (al comma 7);
- indicare nei contatti di appalto, subappalto e subfornitura l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (al comma 8 e 9);
b) intendendo osservare ed ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 13/08/2010 n. 130 al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto in essere svolto, è necessario integrare detto contratto con le condizioni qui di seguito indicate.

Le parti

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Le parti osservano la normativa che impone all'appaltatore, al subappaltatore o al subcontrattante di contratti pubblici di effettuare i pagamenti dovuti in relazione al contratto pubblico e relativi subappalti e subforniture sul "conto bancario o postale dedicato" per effetto l'appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

IBAN

dichiarata che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso

sono

seguenti

Ogni

eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata.

3. Le parti osservano le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 2 della legge 13/08/2010 n. 130. I flussi finanziari dell'appaltatore, del subappaltatore (se previsto il subappalto) nonché del subcontrattante (se previsto) riconducibili a contratti pubblici, pertanto, saranno effettuati riportando nel bonifico il relativo CUP (codice unico di progetto). Sarà cura dell'appaltatore compilare gli atti previsti dalla normativa per consentire tempestivamente il CUP ed il CIG relativi all'appalto pubblico riconducibile o connesso al presente contratto e comunicare immediatamente al subappaltatore/subcontrattante.

La stazione appaltante dichiara che il CUP per il contratto in oggetto è: **NON NECESSARIO e che il CIG è 33047907F2.**

In caso di subappalto o subfornitura per contratti pubblici sarà a carico dell'appaltatore comunicare il codice CUP ed il relativo CIG al subappaltatore o subcontrattante.

4. Le parti osservano la disposizione espressamente che l'appaltatore, nel caso di sottoscrizione di contratti di subappalto o subfornitura, inserisca in tali contratti a pena di nullità assoluta, un'apposta clausola, con la quale ogni parte assume gli obblighi di

tracciabilità finanziaria prescritti dalla normativa e che, nei loro riguardi, fossero obbligatori per i subappaltatori e subcontraenti in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3 Legge 13/08/2010 n. 136.

L'appaltatore inoltre, con ogni possibile ragionevole sollecitudine, dovrà fornire alla stazione appaltante, se esistenti, copia dei contratti di subappalto e dei subcontratti di fornitura riconducibili a contratti pubblici.

5. Ogni parte riconosce a controparte la facoltà di risolvere in ogni momento il presente contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del medesimo contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136.

LE PARTI

IL CLIENTE
Italialavoro S.p.A.
Paolo REBOANI
Presidente e Amministratore Delegato

IL FORNITORE
(Calabresi s.r.l.)

trascurabile finanziaria prescritti dalla normativa e che, nei loro riguardi, fossero pubblicati per i subappalti e subcontratti in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3, legge 13/08/2010 n. 136.

L'appaltatore inoltre, con ogni possibile ragionevole sollecitudine, dovrà fornire alla stazione appaltante, se esistenti, copia dei contratti di subappalto e dei subcontratti di fornitura riconducibili a contratti pubblici.

2. Ogni parte riconosce e contrappone la facoltà di risolvere in ogni momento il presente contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del medesimo contratto attraverso l'utilizzo dei canali correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge 13/08/2010 n. 136.

LE PARTI

IL FORNITORE
(Colaboratori S.r.l.)

italianavoto s.p.a.
Paolo REBOANI
Presidente e Amministratore Delegato